

A) Proposta del Ministero per modica legge armi (metà giugno 2013)	
<i>regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>	MODIFICHE AL TULPS
<p>Art. 31 Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.</p> <p>La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche. Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni</p>	<p>Art. 31 Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 18 aprile n. 110 del 1975 per l'esportazione di armi. <i>E quando mai si scrive che una norma anteriore rimane ferma se non è abrogata? Tanto valeva scrivere che resta fermo tutto il nostro sistema giuridico!</i> Identico</p> <p>Salvo quanto previsto per la collezione e l'esportazione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.</p>
<p>Art. 31-bis Per esercitare l'attività di intermediario di cui all' <i>articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527</i>, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.</p> <p>Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.</p> <p>La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento</p>	<p>Art. 31-bis Per esercitare l'attività di intermediario di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che ha una validità di 3 anni. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate all'attività di intermediazione. Gli obblighi di cui al secondo comma sono assolti dal mandante. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31.</p> <p>Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità. Identico</p> <p>Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento da abrogare</p>
<p>Art. 38 Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' <i>articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527</i>, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' <i>articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8</i>, secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p> <p>Sono esenti dall'obbligo della denuncia:</p>	<p>Art. 38 Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' <i>articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527</i>, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica “alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata” Identico <i>Sarebbe bene precisare che rimane ferma la possibilità di inviare la denuncia per raccomandata o per fax in caso di urgenza</i></p>

<p>a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;</p> <p>b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;</p> <p>c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.</p> <p>L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.</p> <p>Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39. La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.</p> <p>Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p>Art. 39 Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.</p>	<p>Art. 39 Identico</p> <p>”Il prefetto dispone l’eventuale restituzione all’interessato dei materiali di cui al comma precedente ritirati in via cautelativa dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nei casi d’urgenza, ovvero, prima di adottare il provvedimento di divieto ivi previsto, l’assegnazione all’interessato di un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei medesimi materiali. In caso di mancata cessione, con il provvedimento di divieto è disposta la confisca con le modalità di cui all’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.”;</p>
<p>Art. 57 Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.⁽ Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.</p>	<p>Art. 57 Identico</p> <p>identico identico identico</p> <p>Il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione di documentazione tecnica, a firma di professionista abilitato, attestante l'adozione delle misure idonee ad impedire il pericolo per la pubblica incolumità e il rispetto delle regole tecniche, relative</p>

	<p>anche alla manutenzione, corrispondenti a quelle previste per i campi di tiro a segno di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Resta ferma la disciplina dei depositi, della vendita di materiali esplosivi e della custodia delle armi. Le attività di tiro devono essere svolte alla presenza e sotto la vigilanza di personale in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria Da Abrogare <i>Poligoni privati: Chi sarebbe mai questo professionista abilitato? E abilitato a che cosa?</i> <i>E quale è il personale in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa? Non esiste proprio. I direttori di tiro sono organi interni del TSN che non hanno alcun significato al di fuori di esso.</i> <i>Il dire che si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 31 L. 110 è cosa troppo generica e non si capisce proprio quali disposizioni siano applicabili: ad esempio per il Ministero sono applicabili anche le sanzioni penali? Ma ci vuole tanto a scrivere chiaramente che cosa si vuole invece di studiare frasi che poi richiedono anni di sentenze e circolari per essere applicate?</i></p>
Legge 110 /1975	MODIFICHE ALLA LEGGE N. 110 DEL 1975
<p>2.Armi e munizioni comuni da sparo. Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. <p>Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o</p>	<p>2. Armi e munizioni comuni da sparo. identico</p> <p>Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o</p>

sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'exportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , del *R.D. 6 maggio 1940, n. 635* , con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'exportazione, non è consentita l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum **nonché di armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti, per costruzione, un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo.** Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

La frase inserita vuol dire che non si può importare e vendere (ma chi le ha le può detenere ed è consentita la cessione fra privati) un'arma comune con caricatore a più di 5 colpi se lunga, o 15 se corta e che quindi sono soggetti allo stesso regime i caricatori con capacità superiore. NORMA IN CONTRASTO CON LA DIRETTIVA EUROPEA! Vieta anche i silenziatori consentite dalla direttiva europea e mai vietati in passato

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule* e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali **il Banco nazionale di prova** escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, **o caspule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986 n.85,ed** eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Norma misteriosa; al ministero hanno paura delle paintball; forse credono che si possono riempire con la nitroglicerina e con l'acido cianidrico! La Cassazione, se segue la sua giurisprudenza, le dichiarerà munizioni da guerra. L'art. 2 L. 85/1986 non consente un bel nulla. Nel nuovo testo si definiscono le paintball come armi sportive se di potenza superiore a 7,5 J e di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Forse che se trovano ad una pallina più piccola, lo mettono in galera? Ma se sono armi sportive quelle potenti, vuol dire che le altre sono libere; quindi per il ministero sono libere, ma guai a comperarne le palline!

<p>5. Limiti alle registrazioni. Divieto di strumenti trasformabili in armi. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa. L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato. Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo.</p> <p>Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.</p> <p>Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di</p>	<p>5. Limiti alle registrazioni. Divieto di strumenti trasformabili in armi. identico identico identico identico</p> <p>Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova.</p> <p><i>È sbagliato! Così si vieta la produzione e l'esportazione di pistole a salve senza la canna occlusa, del tutto libere in altri paesi; la canna non fa parte dell'aspetto! Così non si aiuta di certo la nostra economia</i></p> <p>Identico identico identico</p>

<p>Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato</p>	<p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p>12. Importazione definitiva di armi da sparo. Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.</p> <p>La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.</p> <p>Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7.</p> <p>Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549</p>	<p>12. Importazione definitiva di armi da sparo. Identico</p> <p>Identico</p> <p>identico</p> <p>Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>identico</p>
<p>14. Armi inidonee e non catalogate. Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, L. 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.</p> <p>Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporre la rottamazione e la successiva alienazione.</p> <p>Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.</p> <p>La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.</p>	<p>14. Armi inidonee e non catalogate. Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, L. 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.</p> <p>identico</p> <p>identico</p> <p>identico</p> <p>identico</p> <p>Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di una arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno. (Abrogato)</p>

<p>Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.</p> <p>Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di una arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno.</p>	
<p>15. Importazione temporanea di armi comuni da sparo. I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola, ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.</p> <p>Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.</p> <p>Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.</p> <p>Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 4.000 euro a 30.000 euro.</p>	<p>15. Importazione temporanea di armi comuni da sparo. I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per uso sportivo di caccia, provviste del numero di matricola, nonché di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre, valutazione e riparazione.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p>16. Esportazione di armi. Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.</p> <p>Il rilascio della licenza per polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>L'esportazioni delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.</p> <p>Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni.</p> <p>Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col</p>	<p>16. Esportazioni di armi Identico</p> <p>Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo, singola, multipla e globale, di durata non superiore ad un anno, è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. La licenza può essere rinnovata per un altro anno senza obbligo per il richiedente di produrre la documentazione richiesta per il primo rilascio.</p> <p>Il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.</p> <p>Identico</p> <p>Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col</p>

<p>Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.</p> <p>Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.</p>	<p>Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre, valutazione e riparazione.</p> <p>identico</p>
<p>20. Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento.</p> <p>La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.</p> <p>Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.</p> <p>Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.</p> <p>Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.</p> <p>Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.</p> <p>Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 206.</p> <p>Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.</p> <p>(Da abrogare)</p>	<p>20. Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento.</p> <p>La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Il detentore, anche di parti di armi, deve adottare, sotto la propria esclusiva responsabilità, adeguate cautele per la custodia, dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, ove detenga armi di qualunque tipo in numero superiore a nove, deve predisporre anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.</p> <p><i>Non si capisce come una parte d'arma possa rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica!</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.</p> <p>(Da abrogare)</p>

<p>tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.</p>	
<p>22. Locazione e comodato di armi. Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.</p> <p>È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.</p>	<p>22. Locazione e comodato di armi. Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone. <i>Che cosa verifica il Banco di prova se mancano le regole tecniche sulle armi per uso scenico e nessuno le ha mai definite?</i> Identico</p> <p>Identico</p>
<p>23. Armi clandestine. Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;</p> <p>2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</p> <p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.</p> <p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p>Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi</p>	<p>23. Armi clandestine. Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; <i>Bella frase, ma come fa il cittadino a sapere se un'arma è stata verificata? Va a vedere in Internet? E si se non sa usare bene internet e si sbaglia, va il galera?</i> 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</p> <p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.</p> <p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p>Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi</p>

<p>comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.</p>	<p>comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 od ai sensi del precedente art. 11.</p>
<p>Legge 25 marzo 1986 n. 85, recante "Norme in materia di armi per uso sportivo" Art. 2 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. (3).</p>	<p>C) MODIFICHE LEGGE N. 85 DEL 1986 Art. 2 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco Nazionale di Prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI. 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive, incluse quelle ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco Nazionale di Prova è redatto un apposito elenco.</p>
<p>Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Con decreto del Presidente della Repubblica è emanato, ai sensi dell' <i>articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del <i>regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</i>, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall' <i>articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all' <i>articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>, come modificato dall' <i>articolo 3, comma 1, lettera</i></p>	<p>D) MODIFICA DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p>

<p>d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto già detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilità delle stesse.</p> <p>4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli <i>articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>, nonché degli <i>articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110</i>, come modificati dagli <i>articoli 3 e 5</i> del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.</p> <p>5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'<i>allegato I della direttiva 91/477/CEE</i>, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacità offensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia.</p> <p>6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'<i>articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157</i>, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.</p> <p>7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'<i>articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635</i>, e</p>	<p>4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli <i>articoli 35, comma 1, 42,55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>, nonché dall'<i>articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110</i>, come modificato dall'<i>articolo 5</i> del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo. I soggetti di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono produrre, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente periodo, il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dalla normativa vigente alla medesima data.</p> <p><i>Vuol dire che chi detiene armi e non ha licenza di porto, deve presentare entro un anno il certificato di sanità mentale. È la prima volta nella storia che si parla di entrata in vigore "di un periodo" invece che di una legge!</i></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
--	--

successive modificazioni.	
	<p data-bbox="794 235 1310 257">E) NUOVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p data-bbox="794 291 866 313">Art 2 .</p> <p data-bbox="794 324 1423 593">1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle armi riconosciute dal Banco nazionale di prova, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e superiore a 15 colpi per le armi corte, devono essere applicati dei dispositivi tecnici che ne limitino la capacità rispettivamente entro tali limiti. Il contravventore , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.</p> <p data-bbox="794 627 1423 705"><i>Vuol dire che entro sei mesi devono essere castrati i caricatori già approvato dal Banco, ma che al ministero non piacciono</i></p> <p data-bbox="794 716 1423 772">2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p data-bbox="794 784 1423 1041">a) le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova;</p> <p data-bbox="794 1052 1423 1131">b) i detentori di armi devono provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 20, primo comma, secondo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p> <p data-bbox="794 1142 1423 1198"><i>Vuol dire che entro un anno ci vuole il contenitore blindato per le armi</i></p> <p data-bbox="794 1209 1423 1442">3. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa, ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 14 agosto 2012 sono riconosciute come armi comuni da sparo.</p>